

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER DARE ACCOGLIENZA AI PROFUGHI PROVENIENTI DALL'UCRAINA, IN CONSEGUENZA DELLA CRISI IN ATTO, E PER CONSEGUENTE INSERIMENTO NELL' "ALBO DELLE STRUTTURE RICETTIVE SOLIDALI" DEL COMUNE DI BARI

PREMESSO CHE:

■ l' O.C.D.P.C. 872 del 04.03.2022 avente ad oggetto Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" ha, previsto, in particolare:

- all'art. 2, comma 1, lett. b), che i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari Delegati, nell'ambito della propria competenza territoriale, assicurano, in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, nelle more dell'individuazione di soluzioni di accoglienza (CAS e SAI) da parte delle Prefetture medesime;

- all'art. 3, comma 4, che qualora non sia possibile l'accoglienza tramite le misure del CAS o del SAI, le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo possano rappresentare specifiche esigenze ai Commissari Delegati per l'alloggiamento temporaneo ai fini di quanto previsto dall'art.2, comma 1, lett. b) o all'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito;

■ il Decreto del Presidente della Regione, in qualità di Commissario Delegato, n. 1 del 09 marzo 2022, ha nominato in prima istanza quali Soggetti Attuatori, ai sensi e agli effetti dell'art. 4, comma 1, O.C.D.P.C. 872/2022, sopra richiamata, il dirigente della Sezione della Protezione Civile della Regione Puglia e tutti i Sindaci dei comuni pugliesi;

EVIDENZIATO CHE:

■ è stato stipulato un Accordo – quadro tra il Commissario Delegato della Regione Puglia e le Associazioni di categoria Confcommercio Federalberghi Puglia, Confesercenti Assohotel Puglia e Confindustria Puglia Turismo;

■ ai sensi di tale Accordo il gestore della struttura ricettiva si impegna a fornire agli ospiti i servizi di alloggio previsti nel citato Accordo, alle condizioni economiche ivi pattuite;

■ le tariffe stabilite dall'Accordo quadro in questione costituiscono un limite massimo, atteso che, qualora il listino della struttura ricettiva ospitante, in vigore al momento dell'ospitalità, preveda prezzi inferiori, troveranno applicazione questi ultimi, pena la restituzione coattiva di quanto, eventualmente, indebitamente percepito;

■ detto Accordo – quadro è finalizzato ad assicurare l'ospitalità delle persone provenienti dall' Ucraina nelle strutture ricettive, presenti sul territorio regionale, qualora non sia stata possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), messe a disposizione dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo;

■ in conseguenza a quanto sopra, rimane prioritaria la disponibilità delle strutture ricettive a favore delle Prefetture e/o dei Comuni se dalla stesse attivate, ai fini dei percorsi di accoglienza di cui all'Ord-

nanza 872/2022.

ART.1 OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente avviso è volto all'individuazione di strutture ricettive effettivamente disponibili all' accoglienza di profughi provenienti dall'Ucraina in conseguenza della crisi politica e militare in atto, alle condizioni prestabilite dall'Accordo Quadro stipulato dal Commissario Delegato per l'Emergenza in Puglia con le associazioni di categoria indicato in premessa, e che saranno inserite in apposito elenco aperto denominato "*Albo strutture ricettive solidali*".

ART.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono manifestare interesse alla stipula della convenzione

- ✓ Soggetti gestori di "*strutture ricettive*" , alberghiere o paralberghiere¹ ed extralberghiere² di cui al D.Lgs. 79/2011, in possesso dei titoli abilitativi per lo svolgimento dell'attività ricettiva
- ✓ in possesso altresì dei "*requisiti a contrarre con la PA di cui all'art 80 Dlgs 50/16*" autocertificati e soggetti a controlli a campione di cui all'art 11 DPR 445/00, nonché fatti salvi i successivi controlli finalizzati all'osservanza del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, con conseguente obbligo di acquisire la documentazione antimafia.

¹ ART. 9 Dlgs 79/11

(Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere)

1. Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere:

- a) gli alberghi;
- b) i motels;
- c) i villaggi-albergo;
- d) le residenze turistico alberghiere;
- e) gli alberghi diffusi;
- f) le residenze d'epoca alberghiere;
- g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;
- h) le residenze della salute – beauty farm;
- i) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

² ART. 12 Dlgs 79/11

(Strutture ricettive extralberghiere)

1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all'articolo 15, sono strutture ricettive extralberghiere:

- a) gli esercizi di affittacamere;
- b) le attività ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast;
- c) le case per ferie;
- d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
- e) le strutture ricettive - residence;
- f) gli ostelli per la gioventù;
- g) le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
- h) gli alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica;
- i) attività ricettive in residenze rurali;
- l) le foresterie per turisti;
- m) i centri soggiorno studi;
- n) le residenze d'epoca extralberghiere;
- o) i rifugi escursionistici;
- p) i rifugi alpini;
- q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

- ✓ con riferimento strutture di tipo alberghiero, le stesse devono essere altresì in possesso della classificazione minima di "due stelle" di cui al DPCM 21.10.08
- ✓ le strutture ricettive devono essere ubicate sul territorio della Città Metropolitana di Bari

ART.3 CONTENUTO DELLA DOMANDA

I gestori aderenti dovranno specificare nella domanda:

- ✓ Sede e denominazione della struttura, tipologia tra quelle previste all'art 8 e 9 Dlgs 79/2011, classificazione posseduta in base al DPCM 21.10.08 per le strutture alberghiere, estremi del titolo abilitativo o della SCIA per l'esercizio dell'attività ricettiva
- ✓ il numero di posti messi a disposizione
- ✓ il periodo di disponibilità (comunque non oltre il termine dello stato di emergenza, previsto al 31.12.2022)
- ✓ la tipologia di servizio offerto (pensione completa/pernottamento e prima colazione)
- ✓ la tariffa in vigore al momento dell'ospitalità

La struttura dovrà inoltre garantire:

- accessibilità per i diversamente abili ai sensi della Legge 13/89 e s.m.i nei limiti previsti dalla normativa di settore.;
- conformità degli impianti tecnologici alle norme vigenti e relativa adeguatezza con riferimento alla destinazione (possesso dichiarazioni di conformità rese da installatori o professionisti abilitati ai sensi del D.M. 37/2008);
- conformità con le regole tecniche di prevenzione incendi di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 22/02/2006 e s.m.i. (possesso certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VVFF in corso di validità e/o SCIA in base alla specifica attività)
- rispondenza alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- conformità alla normativa igienico-sanitaria (certificati di agibilità/abitabilità dell'immobile alla specifica destinazione d'uso)

ART.4 TARIFFE E IMPORTO MASSIMO

La tariffa offerta deve essere quella in vigore al momento dell'ospitalità, comunque non superiore alla tariffa massima comunicata in conformità alle vigenti disposizioni regionali LR 49/2017 e smi.

L'amministrazione comunale si riserva di effettuare verifiche sulle tariffe vigenti e le somme indebitamente percepite saranno oggetto di restituzione coattiva, anche mediante compensazione con le somme eventualmente dovute.

Saranno in ogni caso ritenute non ammissibili le strutture che offrono tariffe superiori a quelle massime fissata dall' art 2 dell'Accordo Quadro stipulato dalle associazioni di categoria per l'emergenza Ucraina.

ART.5 TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO

La presente procedura costituisce una indagine di mercato per la ricerca di operatori economici con i quali avviare distinti affidamenti del servizio, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La procedura si integra con le discipline speciali della normativa relativa allo stato emergenziale dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022 e successivi provvedimenti, ai sensi dell'art. 9 dell'OCDP n° 872 del 4 marzo 2022 e s.m.i.

Il comune di Bari procederà alla stipula dei singoli contratti attuativi con tutte le strutture in possesso dei requisiti di esercizio dell'attività che si saranno accreditate, in conformità allo schema di contratto allegato sub A.1) al Decreto Commissariale 5/2022

Gli inserimenti nei posti convenzionati saranno effettuati, su istanza del rifugiato, dal servizio sociale territorialmente competente, sulla base delle strutture presenti nell'elenco, avuto riguardo:

- ✓ alla tipologia di accoglienza offerta rispetto al bisogno (con o senza vitto; accessibilità della struttura ecc.) ,
- ✓ alla più opportuna collocazione territoriale rispetto al bisogno (es: vicinanza a gruppo parentale di riferimento, istituti scolastici, strutture sanitarie ecc.),
- ✓ al numero di posti/stanze disponibili rispetto alla composizione del nucleo familiare
- ✓ alla maggiore durata dell'accoglienza offerta
- ✓ alla minore tariffa offerta

ART.6 ESONERO DA RESPONSABILITÀ E MANLEVA

Il comune di Bari in ogni caso è esonerato da ogni responsabilità inerente il rapporto di ospitalità che intercorre tra la struttura ricettiva e le persone ospitate presso la struttura stessa, nonché da qualsiasi responsabilità nei confronti dei terzi, conseguente alla gestione del contratto di ospitalità.

ART. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE , VALUTAZIONE , CONTROLLI

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte sull'apposito modello allegato al presente avviso (Allegato 2) sottoscritte e compilate in ogni parte e corredate della documentazione richiesta

Tale domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante oppure da un procuratore (in tal caso dovrà essere allegata anche copia conforme all'originale della relativa procura); in luogo della firma digitale è ammessa la firma autografa allegando copia del proprio documento di riconoscimento.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 27.05.2022 esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo:
serviziapersona.comunebari@pec.rupar.puglia.it

L'Amministrazione procederà sin dalla data di pubblicazione dell'avviso, all'esame delle domande pervenute, con modalità a sportello (in ordine di acquisizione delle istanze), e le domande ritenute ammissibili saranno inserite nell'apposito elenco "Albo delle strutture ricettive solidali" di Bari e i singoli contratti attuativi saranno man mano stipulati al fine di rendere immediatamente disponibili i posti di accoglienza.

Eventuale documentazione integrativa o certificazioni potranno essere richieste dall'amministrazione, in applicazione del principio del soccorso istruttorio, ai fini del convenzionamento.

Anche dopo il convenzionamento ed in fase di esecuzione è facoltà dell'amministrazione procedere alle verifiche delle autodichiarazioni presentate, anche con modalità a campione.

Non si farà luogo alcuna valutazione comparativa delle domande pervenute né alcuna formazione di graduatoria: si procederà alla verifica della completezza delle domande, con riferimento ai requisiti di ammissibilità delle stesse e di conformità delle offerte rispetto ai contenuti dell'Accordo Quadro

E' facoltà dell'amministrazione procedere all'aggiornamento dell'elenco con apertura di successive finestre temporali per la presentazione delle domande in base all'andamento dell'emergenza e al numero di posti già convenzionati

ART. 14 . PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI

Il presente Avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet www.comunebari.it per 30 giorni consecutivi. Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura si intenderanno notificate tramite pubblicazione sul sito Internet www.comunebari.it nella sezione dedicata.

ART. 15 INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Bari, ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), informa che:

- 1) il titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di cui al presente avviso pubblico è il Comune di Bari, con sede al Corso Vittorio Emanuele II, n. 84, 70122, Bari (BA), in persona del Sindaco pro-tempore;
- 2) il referente in materia di trattamento dei predetti dati è il Direttore della Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bari, con sede al Largo Ignazio Chiurlia, n. 27, 70122, Bari (BA);
- 3) il responsabile della protezione dei dati è il Direttore della Segreteria Generale, con sede al Corso Vittorio Emanuele II, n. 84, 70122, Bari (BA);
- 4) il trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di cui al presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente all'espletamento del predetto procedimento; in caso di selezione della proposta progettuale, i dati personali forniti sono trattati, anche successivamente alla conclusione del predetto procedimento, per le finalità inerenti alla gestione dei rapporti scaturenti dalle convenzioni di finanziamento a stipularsi;
- 5) i dati personali forniti nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso pubblico possono

essere oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di regolamento, o se risulti comunque necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali;

6) destinatario dei dati personali relativi al procedimento di cui al presente avviso pubblico è il personale del Comune di Bari coinvolto nell'espletamento del procedimento medesimo; destinatari dei predetti dati sono altresì gli eventuali componenti esterni della commissione giudicatrice di cui al punto sub 6) del presente avviso e i soggetti esterni eventualmente deputati a funzioni di controllo

e di verifica, nonché ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.

241;

7) il trattamento dei suddetti dati viene effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza

degli stessi e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei alla memorizzazione, alla gestione e alla trasmissione;

8) gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679;

9) il conferimento dei dati personali necessari all'espletamento del procedimento di cui al presente avviso pubblico si configura come onere a carico dell'interessato; il soggetto che intende partecipare al predetto procedimento è tenuto a fornire all'Amministrazione procedente i dati richiesti in base alla normativa vigente e al presente avviso pubblico; l'eventuale rifiuto di fornire tali dati può comportare l'esclusione dal procedimento stesso.

La partecipazione al procedimento di cui al presente avviso pubblico implica accettazione della presente informativa e costituisce espressione di libero, informato e inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte, ai sensi dell'art. 7 del del Regolamento (UE) 2016/679.

All'atto della stipulazione dell'anzidetta convenzione di finanziamento, l'ente beneficiario di contributo è altresì tenuto a designare il legale rappresentante dello stesso quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali nell'ambito dello svolgimento delle relative attività progettuali.

Art. 16 INFORMAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA L.N. 241/1990

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il Direttore della Ripartizione Servizi alla Persona Avv. Annarita Amodio.

Per informazioni circa il presente è possibile inoltrare una email all'indirizzo PEC serviziallapersona.comunebari@pec.rupar.puglia.it